

Guida in stato di ebbrezza – rifiuto di sottoposizione agli accertamenti tecnici – indici sintomatici dello stato di alterazione

L'espresso rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici volti a verificare l'assunzione di bevande alcoliche configura la fattispecie di cui all'art. 186, c. 7, C.d.S.. I suggestivi plurimi indici sintomatici dello stato di alterazione (tra i quali eloquio sconnesso, atteggiamento aggressivo, equilibrio precario) per assunzione di alcol rendono ragione della concreta possibilità di menomazione della capacità psicofisica del conducente tale da giustificare certamente l'alcoltest. Sicché, essendo logico ritenere che, per l'evidente timore degli esiti, l'imputato volesse sfuggire alle sue responsabilità, anche sul piano psicologico alcun dubbio può sussistere circa l'integrazione del reato.

N. 2290/13 Reg. Gen.

N. 143/13 Reg. Sent.

N. 4036/12 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 30/1/2014 con l'intervento del P.M. in persona del dr. Fabrizio Giorcelli, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Davide Occhipinti, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX , con dom.lio ex art. 161 co. 4 c.p.p. c/o lo studio del difensore; - libero -

CONTUMACE

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 186 comma 7 C.d.S. per avere circolato alla guida del motociclo targato ...4503 in stato di ebbrezza alcolica, rifiutando di sottoporsi agli accertamenti tecnici – mediante etilometro – al fine di verificare il tasso alcolemico nel sangue; in Galliate (NO) il 31.7.2012.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

condanna alla pena di mesi sei di arresto e €. 1.500 di ammenda

L'Avv. D. Occhipinti per l'imputato: previa concessione delle attenuanti generiche, condanna al minimo della pena con i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui alla rubrica.

All'odierna udienza, sulla dichiarata contumacia del prevenuto, si è proceduto al pubblico dibattimento nel corso del quale sono state assunte le prove orali e documentali indicate dal PM.

Sicché, indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione ex art. 511 co. 5° c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, va senz'altro dichiarata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Invero, per come dichiarato dal teste CC C.Mirko e riscontrato dagli atti acquisiti, il giorno 31.7.2012, verso le h. 18.20 circa, una pattuglia automontata dei CC di Galliate si recava presso il supermercato "Billa" ove erano stati segnalati disordini da parte di uno sconosciuto.

Giunti presso la rotonda che immette in via Angelo Gambero, i militari notavano un uomo che circolava a zig-zag alla guida di un ciclomotore, effettuando brusche frenate.

Fermato e identificato costui nell'odierno imputato, i CC da subito constatavano segni evidenti di ebbrezza a suo carico, quale eloquio sconnesso, atteggiamento aggressivo, equilibrio precario (cfr., *amplius*, verbale di contestazione).

Nell'occasione, l'imputato dava in escandescenza, aggredendo i CC con insulti, minacce, calci e pugni (cfr., verbale di arresto) per cui gli operanti, al fine di verificarne lo stato di alterazione psicofisica per ingestione da alcool, chiamavano il personale del 118 e l'ausilio della Polizia Municipale per farlo sottoporre ad alcoltest.

Senonché, XXX si rifiutava fermamente di sottoporsi a tale accertamento, opponendosi altresì a qualsivoglia intervento sanitario.

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, non c'è dubbio che l'esperto rifiuto di sottoporsi ai prescritti accertamenti tecnici volti a verificare l'assunzione di bevande alcoliche, cui era stato espressamente invitato a fare dai CC di Galliate nell'eloquente descritto contesto investigativo, configura la fattispecie contestata.

I suggestivi plurimi indici sintomatici dello stato di alterazione per assunzione di alcol rendono ragione della concreta possibilità di menomazione della capacità psicofisica del conducente tale da giustificare certamente il mirato accertamento tecnico.

Sicché, essendo logico ritenere che, per l'evidente timore degli esiti, l'imputato volesse sfuggire alle sue responsabilità, anche sul piano psicologico alcun dubbio può sussistere circa l'integrazione del reato.

Non sussiste alcuna seria e concreta ragione per cui concedere le attenuanti generiche, vieppiù in considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti penali dell'imputato.

Va, dunque, affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli in rubrica e, di conseguenza, stimasi equo irrogargli, alla luce dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., la pena di mesi sei di arresto e € 1.500 di ammenda.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali precludono la concessione di benefici di legge.

Ai sensi dell'artt. 186 e 187 D.L.vo 30.4.1992 n. 285 va poi disposta a carico dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno, in ragione della gravità del fatto e della pericolosità di guida dimostrata nell'occorso.

Tale periodo di sospensione deve essere scomputato da quello già inflitto e scontato in sede cautelare per effetto del provvedimento emesso dal Prefetto di Novara.

Infine, va disposta *ex lege* la confisca amministrativa del mezzo, di proprietà dell'imputato (cfr. verbale di sequestro amministrativo), con trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Novara per quanto di competenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiara XXX colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi sei di arresto e € 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 186 e 224 ter C.d.S.;

applica aXXX la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno, con detrazione del periodo già scontato per effetto del provvedimento emesso in via cautelare dal Prefetto di Novara, e dispone la confisca del motociclo Honda tg. ...4503, mandando alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al Prefetto di Novara per quanto di competenza.

Novara, lì 30.1.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone